


57-10036 10-11-08
 Il Segretario della Giunta




Direzione Attività Produttive
 Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato A

"Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. S.r.l. dell'Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" (Comuni di Carignano e Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse, presentato dalla Società SO.RI.TE. S.r.l. - M49T -

Disciplinare tecnico relativo all'attività estrattiva

Ai fini della coltivazione di cava, del recupero e della riqualificazione ambientale la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la Società esercente, a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuta a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale di Carignano ed al Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive della Regione Piemonte ai sensi degli 6 e 28 del D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "DSS coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla denuncia di esercizio.
2. i lavori di coltivazione mineraria e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti nelle aree individuate nelle planimetrie dei quattro lotti di progetto secondo il cronoprogramma e le modalità previste e nel rispetto dei tempi indicati, per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente documento e di quelle contenute negli atti ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978;
3. la massima profondità degli scavi non deve essere spinta sotto la quota assoluta di 174,00 m;
4. la profondità degli scavi in tutte le aree di progetto, come puntualmente progettate nei quattro lotti, deve corrispondere, fatto salva la profondità massima prescritta al precedente punto, alle quote indicate negli elaborati progettuali, al fine di realizzare le condizioni morfologiche progettate per le riqualificazioni ambientali previste;
5. tutta l'area di cava Tetti Faule, comprensiva delle aree di riqualificazione ambientale, deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri, analoga recinzione deve essere mantenuta per l'ex area di cava in località Tetti Gay, in merito alla quale il progetto prevede esclusivamente la conversione di alcune aree a seminativo in praterie permanenti e la riqualificazione di superfici naturali vegetate esistenti;
6. la profilatura delle scarpate soprafalda deve essere eseguita con mezzi meccanici semoventi con il progredire della coltivazione e comunque prima dell'approfondimento dello scavo sotto la falda freatica nel settore interessato;
7. la configurazione delle scarpate adiacenti alle "acque profonde" deve essere realizzata con mezzi da terra e il limite degli scavi oltre i 7 m, rispetto al piano medio di falda, deve essere delimitato preventivamente ai lavori di scavo;

Via Pisano, 6
 10152 Torino
 Tel. 011.4321495
 Fax 011.4324991



8. la coltivazione di cava non deve interferire con la corretta realizzazione e con la funzionalità delle aree destinate alla valorizzazione ambientale;
9. la coltivazione deve essere attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
10. la profilatura di tutte le sponde di cava poste sopra il livello della falda, al confine delle aree autorizzate, deve essere eseguita con il progredire della coltivazione e comunque prima dell'approfondimento dello scavo sotto il livello della falda freatica;
11. al fine di garantire la stabilità e la realizzazione delle opere di valorizzazione ambientale, la profilatura delle sponde deve essere realizzata con materiale in posto, secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
12. la coltivazione e le opere di recupero e riqualificazione ambientale devono essere realizzate secondo le tempistiche previste nei lotti quinquennali del progetto;
13. l'Amministrazione regionale, accertate eventuali difformità del progetto autorizzato e qualora queste non siano dovute ad errate manovre tecniche di coltivazione, nel qual caso la ditta è tenuta a presentare relazione tecnica, procede ad avviare i procedimenti di revoca dell'autorizzazione e di escussione della fidejussione versata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
14. l'Amministrazione regionale darà comunque avvio alle procedure di ordine amministrativo e penale previste dalla l.r. 69/1978 e dal D.lgs. 42/2004 a seguito dell'accertamento di qualsiasi infrazione;
15. il piano di gestione dei rifiuti di estrazione richiesto in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere ai sensi del d.lgs. 117/2008, deve essere predisposto con gli elementi richiesti dall'art. 5. Fatte salve ulteriori prescrizioni a seguito dell'esame del suddetto piano, il terreno vegetale di scotico e gli altri eventuali rifiuti di estrazione devono essere accantonati parallelamente al deflusso delle acque del Po per mitigare gli effetti di possibili eventi alluvionali;
16. l'impiego per usi diversi di eventuali quantitativi di terreno vegetale, eccedenti le necessità di recupero ambientale, deve essere concordato con le Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola e con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
17. la società esercente è tenuta a profilare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
18. tutti i lavori di recupero e di valorizzazione ambientale devono essere realizzati secondo le metodologie e tempi previsti dal progetto e dalla convenzione e comunque attuati sempre in stretta successione temporale con il procedere dei lavori di coltivazione;
19. le Amministrazioni si riservano di indicare e verificare la provenienza delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per i lavori di recupero e di rimboschimento delle aree;
20. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere ultimati tutti i restanti lavori di recupero ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico come previsti nel progetto;
21. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale progettati devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

C:\Documents and Settings\03807\p\Documenti\WORKS
IN PROGRESS\IA\IA PO MORTO\Allegato A alla delibera.doc

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato B

“Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. S.r.l. dell’Ambito 13 del Piano d’Area del Fiume Po “Po morto di Carignano” (Comuni di Carignano e Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse. presentato dalla Società SO.RI.TE. S.r.l. – M49T -

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, FOTOGRAFICI AEREI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE.

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico nei due piezometri messi in opera, nel lago di cava e nel fiume. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti. In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

2. ANALISI CHIMICHE E TEMPERATURA DELL'ACQUA

Con frequenza trimestrale deve essere misurata la temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m; l'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione, sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi chimiche, da eseguire, finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con frequenza trimestrale devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0.1
Fosforo totale	P [mg /l]	0.010
C.O.D.	O ₂ [mg/l]	5
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclo	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Escherichia coli	[U.F.C. /100ml]	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie.

Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Nel caso di nuova attivazione prima dell'inizio della coltivazione in falda deve essere eseguita almeno un'analisi, secondo le modalità sopra riportate, riferita a campioni prelevati nel fiume ed in un piezometro limitrofo.

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo dello stato trofico e qualità delle acque. I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO ₃) ₂ [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[μ g/l]	5
Ferro disciolto	[μ g/l]	50
Cadmio disciolto	[μ g/l]	0.5
Nichel disciolto	[μ g/l]	5
Piombo disciolto	[μ g/l]	5
Manganese disciolto	[μ g/l]	5
Rame disciolto	[μ g/l]	5
Alluminio disciolto	[μ g/l]	5
Zinco disciolto	[μ g/l]	50
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclor	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Azoto totale	N [mg/l]	1.0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0.1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0.010
Fosforo totale	P [mg/l]	0.010
Solventi clorurati totali	[μ g/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[μ g/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[μ g/l]	10
Cloroformio	[μ g/l]	0,5
Tetracloroetilene (percloroetilene)	[μ g/l]	0,5
Tricloroetilene	[μ g/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[μ g/l]	0,5

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.

3. ANALISI BIOLOGICHE

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofitofite o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

4. ANALISI DEI SEDIMENTI

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta l'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione, dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D.lgs. 152/1999.

5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 30 novembre di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente).

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991





Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E FOTOGRAFICI AEREI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

6.1. Rete di appoggio

6.1.1. Rete plano-altimetrica.

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

- 6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.
- 6.2.2. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.
I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.
- 6.2.3. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastro in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.
- 6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.
- 6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.3. Sezioni batimetriche

- 6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti.
L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

6.4. Tolleranze

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 6.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

6.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

6.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche: Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici. Il disegno delle sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991





Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 30 novembre, di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti.
Per gli aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 6.8.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

6.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione.
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

6



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare entro il 30 novembre di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.

7.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il 30 novembre, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:



- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopracitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, alle Amministrazioni Regionale e/o Provinciale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta nel caso in cui il progetto sia inserito nel territorio di un'Area protetta.

C:\Documents and Settings\03807vp\Documenti\WORKS
IN PROGRESS\VIA\VIA PO MORTO\Allegato B alla delibera.doc

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

<p>Regione Piemonte Comuni di Carignano e Carmagnola Sistema regionale delle Aree protette della fascia fluviale del Po</p> <p>AMBITO 13 DEL PIANO D'AREA</p>	<p>ALLEGATO C</p>
 <p>Progetto di iniziativa dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese</p> <p>SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE IN DISPONIBILITA' SORITE srl</p>	
<p>PROGETTO ESECUTIVO per</p> <p>Valutazione di Impatto Ambientale (L. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.) Autorizzazione all'attività estrattiva (L.R. 69/1978) Valutazione di Incidenza SIC IT1110025 (D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R)</p>	<p>maggio 2007</p>
<p>BOZZA DI CONVENZIONE ai sensi ex art. 3.10 delle Norme d'Attuazione del Piano d'Area</p>	
<p>Soggetto attuatore con disponibilità delle aree:</p>  <p>SORITE srl - Società di Riqualficazione Territoriale</p>	
<p>GRUPPO DI PROGETTO: Coordinamento, urbanistica, infrastrutture e studio di impatto ambientale (elaborati G): Arch. P.Castelnovi, collab. Sergio Bongiovanni e Brunella Vallauri Idrologia ed idraulica (elaborati ID): Ing. P.Cavallero (ITK srl) Idrobiologia (elaborati IB): Dott. F.Di Natale Topografia, idrogeologia, geologia, piano estrattivo (elaborati E): Ing. B.Cipullo, Dott. Geol. R. Magnetti Aspetti naturalistici e ambientali: Consulenza Dott. R. Saini Qualificazione ambientale, studio di Impatto Ambientale e valutazione di incidenza sul SIC (elaborati V): Dott. Agr. D. Fazio, Dott. Nat. L. Canalis</p>	<p>Paolo Castelnovi architetto n. 899 Ordine di Torino Via Basilica 3 10122 Torino C.F.: C87 PLA 48H28 D969G P. IVA 01596010015</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>REGIONE PIEMONTE DIREZIONE INDUSTRIA 16.4</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">23 LUG. 2007</p> <p>PROT. N. <u>8020</u></p> </div>

CONVENZIONE (ART.3.10 PdA)

Ai sensi art.3.10 delle norme del Piano d'Area delibera Consiglio Regionale 982-4328 dell'8.3.1995.

1. Sorite srl. con sede in in persona di nato il residente elettivamente domiciliato presso la sede della società, autorizzato (CF)
2.

Premesso che

A) Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato con deliberazione n. 982/4328 dell'8.3.1995 il Piano d'area (PdA) relativo al sistema delle aree protette dalla Fascia fluviale del Po istituito con L.R. 17.4.1990 n. 28 e modifica L.R. 13.4.1995 n. 65.

B) La presente convenzione riguarda un progetto "individuato e promosso dall'Ente di Gestione" ai sensi del secondo comma dell'art. 3.10 delle norme del PdA, ed è formata ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art.4.1 delle stesse.

C) Per iniziativa dell'Ente di gestione dell'area protetta, orientata al recupero dell'area dell'ambito 13, la Sorite srl, in funzione di soggetto attuatore, ha redatto un progetto di intervento sulle aree in propria disponibilità e su altre aree che saranno messe a disposizione dall'Ente, il quale ha approvato il progetto con Del. n. del.....

D) Il progetto corrisponde inoltre alle "Anticipazioni" presentate e concordate nel corso degli anni 2005-2006 in riunioni tecniche congiunte con i rappresentanti dei Comuni interessati, della Regione, dell'Ente di gestione dell'area protetta e positivamente valutate da questo con deliberazione ; in tale occasione per la sua redazione definitiva è stata sottoscritta una convenzione, propedeutica a quella in oggetto, tra l'Ente di gestione e la Sorite srl in data 19/7/2006.

E) Il progetto in oggetto comporta la sistemazione definitiva di un'area che è stata interessata da attività estrattive e che in tale sistemazione sono comprese attività estrattive di approfondimento dei bacini esistenti nella zona Tetti Faule, classificata, ai sensi dell'art.1 L.R.28/90, come modificato dalla L.R.65/95, come Area Attrezzata e inserita nella zonizzazione del Piano come zona di potenziale interesse N3 235: Inoltre l'intera area di intervento ricade nell'ambito relativo alla scheda progettuale (e al relativo schema grafico illustrativo) n.13, di indirizzo per l'integrazione operativa degli interventi (vedi art.4.1 delle norme di attuazione del Piano d'Area).

F) le Norme di Attuazione del Piano dell'Area citato prevedono all'art. 3.10 comma 2 la stipula di una convenzione tra la ditta esercente l'attività estrattiva e e tale convenzione deve prevedere le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà



delle aree oggetto di asportazione, nonchè la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;

vista

la determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carmagnola n. .. del e quella del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carignano n. .. del con le quali l'intervento estrattivo è stato autorizzato ai sensi delle Leggi 431/1985 e 1497/39;

preso atto

dei pareri dell'Ente di Gestione-Tratto Torinese- e delle Amministrazioni Comunali di Carignano e Carmagnola espressi rispettivamente con deliberazioni n. del e n. del

che il Direttore della Direzione Regionale Industria, con determina n. del ha approvato il progetto complessivo di escavazione, di recupero ambientale e di sistemazione finale dell'area, autorizzando, ai sensi della L.R. 22.11.78, n. 69, la coltivazione di cava in località Tetti Faule del Comune di Carignano;

preso atto che i Consigli dei Comuni di Carignano e Carmagnola hanno approvato, ciascuno per quanto di competenza territoriale, una bozza di convenzione relativa agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione, rispettivamente con delibera C.C. n. del e n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La società Sorite srl, meglio in epigrafe indicata, come da determina regionale indicata nelle premesse È autorizzata alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località località Tetti Faule del Comune di Carignano sino al

Art. 2 - Fa parte integrante della presente convenzione tutta la documentazione tecnica, presentata in allegato alle istanze ex L.R. 69/1978 e Legge 431/1985 ed oggetto delle determine relative.

Fanno pure parte integrante della presente convenzione gli atti allegati alla convenzione di riferimento per gli aspetti edilizi e urbanizzativi e i relativi permessi di costruzione con i Comuni di Carignano e Carmagnola, rispettivamente in data e data

Di tali atti, in quanto già pubblici, ne è omessa l'allegazione essendo gli originali depositati presso gli archivi degli enti pubblici che li hanno formati, che ne creano la custodia consentendo la presa visione ed il rilascio di copie.

Art. 3 - I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla deliberazione n. ...del che si intendono integralmente richiamate.

Nel caso in cui i lavori di coltivazione, date le aree di particolare interesse naturalistico e l'iniziativa dell'Ente di gestione orientato ad una loro valorizzazione naturalistica, risultino alteranti le condizioni previste in progetto e non garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema, l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere i lavori per un periodo non superiore a 6 mesi e limitatamente alla zona interessata, in attesa di predisporre nuove misure di mitigazione, qualora la prosecuzione dei lavori possa pregiudicare in modo irreversibile la conservazione dell'ecosistema stesso.

Art. 4 - Fatto salvo quanto già stabilito dall'art.3 della Convenzione con i Comuni di Carignano e di Carmagnola, riguardo agli obblighi di cessione dei terreni e dei fabbricati, Sorite srl si obbliga a rendere disponibile per le attività dell'Ente gli edifici ristrutturati siti in località Madonna del Gerbido entro il termine della prima fase dei lavori, come risulta dal progetto approvato, ed a contribuire alle attività didattiche e di ricerca da svolgere in tali sedi con un contributo di € 400.000, versato in rate annuali per un ventennio a partire dal 31/12 del presente anno.

Art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area, prevista in quattro fasi di cinque anni ciascuno, non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo non superiore a due anni purchè la richiesta non riguardi oltre il 20% del progetto complessivo approvato. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalla presente convenzione potranno essere prorogati per pari tempo.

La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e Comune.

Art. 6 - E' fatta salva la possibilità, qualora si verificino fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonchè dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Art. 7 - La Sorite srl È tenuta a nominare un direttore dei lavori il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati da inviare ai Comuni interessati, all'Ente di Gestione e alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Verifica attività estrattive. Il direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali per quanto concerne consulenza e relazioni relative ai settori specifici progettuali.

Art. 8 - E' fatto obbligo alla Sorite srl di mettere a disposizione dei funzionari, preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche

e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

Art. 9 - La Sorite srl si impegna, al termine di ogni anno solare, a versare quanto stabilito secondo le disposizioni vigenti in materia, per ogni metro cubo estratto all'Ente di Gestione.

Art. 10 - Secondo l'art.7 della L.R.69/1978 per le attività estrattive ed il recupero e la qualificazione ambientale delle aree da queste interessate, la Sorite srl rilascia la garanzia stabilita in €..... (.....) nella relativa autorizzazione, che indica anche le modalità di svincolo, in relazione alle opere realizzate e alle cessioni compiute in ciascuna fase.

Tale garanzia si aggiunge a quella, a favore del Comune di Carignano e del Comune di Carmagnola, di cui alla convenzione approvata il, per le finalità ivi previste.

Art. 11 - Verificandosi i presupposti costituiti dall'approvazione dai piani regionali e provinciali di sfruttamento dei giacimenti di cave, con la specifica normativa richiesta dall'art. 2 della L.R. 69/1978, nonché gli adeguamenti urbanistici di cui al successivo art. 3, le parti dichiarano, a valere al momento quale manifestazione di intenti, di promuovere la rilocalizzazione dell'attività estrattiva e/o, all'esaurimento di questa, degli impianti di lavorazione degli inerti e di confezionamento di calcestruzzi.

Quanto alle modalità del processo di rilocalizzazione si fa riferimento, ai criteri stabiliti dagli artt.26 e 53 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

Art. 12 - L'esecuzione completa e regolare delle opere secondo la cronologia di progetto sarà soggetta a controllo tecnico ai sensi della L.R. 69/78 da parte dell'Ente di Gestione, dei Comuni di Carignano e Carmagnola e del Settore Pianificazione e Verifica attività estrattive della Regione Piemonte.

Il controllo verrà esercitato dalla commissione prevista dall'art.9 della convenzione tra Sorite srl ed i comuni di Carignano e Carmagnola. L'Ente di Gestione dichiara di accettare di far parte della commissione stessa.

Art. 13 - Analogamente a quanto prevede l'art.11 della convenzione tra Sorite srl ed i comuni di Carignano e Carmagnola, la presente convenzione impegna la società e gli aventi causa.

In caso di eventuale subingresso ai sensi dell'art.9 della L.R. 69/78, il rilascio del nuovo atto autorizzativo è vincolato, da parte della ditta subentrante, alla stipula di nuova convenzione analoga alla presente, con le relative garanzie fidejussorie.

Art. 14 - Le Amministrazioni e gli Enti preposti saranno tenute a rilasciare eventuali necessarie autorizzazioni o pareri autorizzativi alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad un migliore utilizzo e valorizzazione del materiale estratto.



I suddetti interventi sono da considerare precari e conseguentemente dovranno essere smantellati a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato.

Art. 15 - Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione e non esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, dei quali uno sarà nominato da contraenti, l'altro dalla società e il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due arbitri di parte cui viene conferito espresso mandato al riguardo e, in difetto di loro accordo entro 10 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Torino. Qualora una parte non procedesse a nominare il proprio arbitro, trascorsi venti giorni dall'invito rivoltole per lettera raccomandata dall'altra parte, la nomina potrà essere richiesta, anche per questo arbitro, dalla parte che ha assunto l'iniziativa del giudizio arbitrale, al Presidente sopraddetto del Tribunale.

L'arbitrato avrà sede in

Gli arbitri espletteranno il loro mandato, deliberando anche a maggioranza, entro il termine di novanta giorni dalla data di accettazione che avrà luogo in sede di costituzione di collegio arbitrale.

Gli arbitri non dovranno sottostare ad alcuna formalità di procedura, salva solo l'esigenza di rispetto del contraddittorio; essi comporranno la controversia in via amichevole, quali comuni mandatari delle parti; la loro decisione sarà valida ed obbligatoria nei confronti delle parti cosq come se esse stesse l'avessero tra di loro liberamente pattuita, e non potrà pertanto essere in alcun modo contestata nè appellata.

Il Collegio Arbitrale, con la decisione liquiderà le spese e competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendo il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

Il ricorso all'arbitrato non determinerà la sospensione dell'attività estrattiva e/o dell'intervento di recupero ambientale e delle operazioni propriamente funzionali allo stesso salvo che la loro prosecuzione pregiudichi la verifica da parte degli arbitri.

Art. 16 - La presente convenzione mantiene la propria efficacia in relazione ai rinnovi, ex L.R. 22.11.78 n. 69, per il completamento del progetto complessivo approvato.

Art. 17 - La presente convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/78 in materia di Polizia Mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.


La presente convenzione sarà registrata con spesa a carico della società.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ALLEGATO D

Prot. N. ~~2387~~/AP



Parma, 00 GIU. 2008

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche
Settore decentrato OO.PP e difesa
assetto idrogeologico di Torino
Via Belfiore 23
10125 Torino

e, p.c. Alla Regione Piemonte
Direzione Industria
Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva
Via Pisano 6
10152 Torino

A Ente di gestione del Sistema
delle aree protette della Fascia
Fluviale del Po - Tratto torinese
Cascina Le Vallere 98
10024 Moncalieri

A SO.RI.TE. S.r.l.
Corso re Umberto 56
10128 Torino

Oggetto: "Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. S.r.l. dell'Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po"

Con riferimento alle note nr. 5987/16.4 del 29/04/2008 e nr. 9677/16.4 del 18/09/2007 di codesta Regione - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, con le quali si invitava questa Autorità di bacino alle Conferenze di Servizi rispettivamente del 15/05/2008 e del 09/10/2007, relativamente all'espressione del parere di cui all'art. 32 delle Norme di attuazione del PAI, in relazione alla gestione delle pertinenze idriche demaniali, si osserva quanto segue.

Con lettera del 12/10/2007 SO.RI.TE. S.r.l. ha trasmesso assieme al progetto esecutivo, copia della domanda di concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica, indirizzata alla Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche - Settore decentrato OO.PP e difesa assetto idrogeologico di Torino, relativamente ad una area

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA


ubicata in fascia fluviale B del fiume Po, di estensione pari a mq 20.525, in Comune di Carignano, località Tetti e finalizzata all'uso piazzale e deposito inerti.

Tale uso, se confermato da codesta Direzione Regionale, non rientra tra quelli per cui è previsto il parere di questa Autorità di bacino ai sensi dell'art. 32 delle Nda del PAI; si rimanda pertanto, ai vincoli d'uso del suolo previsti nelle fasce fluviali A e B dagli artt. 29 e 30 delle Nda del PAI.


Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Puma



Referente: Dott. Andrea Pegazzano
Dirigente di struttura: Ing. Alessio Picarelli
829-872/2007
v.a. 824,848,129,850





REGIONE
PIEMONTE

ALLEGATO E

RF

Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Verbale della quinta riunione della Conferenza di Servizi ex art. 13 l.r. 40/1998 relativamente all'istruttoria integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione di Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 inerente il progetto di "Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. s.r.l. dell'Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" (Comuni di Carignano e Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse. Presentato dalla Società SO.RI.TE. s.r.l.

Il giorno 18 settembre 2008 alle ore 10,00 presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive, Via Pisano, 6 Torino si è riunita la Conferenza di Servizi convocata per l'esame contestuale della documentazione presentata e concludere il procedimento di Valutazione.

Sono presenti i Sigg.:

- Valeria Piacentini per il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale;
- Maria Governa della Direzione Ambiente;
- Giorgio Belfiore, Giuseppe Accattino, Mauro Fornaro, e Pierfranco Brizio esperti regionali della Conferenza art. 33 l.r. 44/2000;
- Pautasso Giorgio, Elena Garbarino e Guglielmo Filippini per la Provincia di Torino;
- Robiola Piero per il Comune di Carmagnola;
- Massimo Berta, Giovanni Alessiato e Giorgio Albertino per il Comune di Carignano;
- Ippolito Ostellino e Piergiorgio Bevione per l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese
- Enrico Rivella per ARPA;
- Donato e Massimiliano Colacicco proponente;
- Luca Ossella Roberto Saini e Giorgio Quaglio, Bruno Cipullo, Paolo Castelnovi, Sergio Bongiovanni e Luigi Vigliero consulenti della Società proponente;

Presiede, con delega del responsabile del procedimento dott. Giuseppe Benedetto, il dott. Pierpaolo Varetto Funzionario del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva. Partecipa il dott. Piero Della Giovampola della Direzione Attività produttive e la sig. Graziella Garrone del medesimo Settore regionale con funzioni di segreteria e per la stesura del presente verbale.

Come definito nella prima riunione della Conferenza di Servizi, la procedura relativa all'autorizzazione dell'attività estrattiva è integrata alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla riunione partecipano anche gli esperti regionali della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 ed il presente verbale assorbe le competenze di cui alla l.r. 22 novembre 1978 n. 69.

Varetto apre la seduta riassumendo lo stato della procedura in corso;

- il progetto è stato presentato in data 11 luglio 2007;



- è stato dato avviso al pubblico con la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 31 del 2 agosto 2007 e non sono pervenute osservazioni;
- in data 11 settembre 2007 si è svolta la 1ª riunione della Conferenza di Servizi e successivamente in data 17 settembre 2007 è stato attuato il sopralluogo all'area in oggetto e contestuale riunione della Conferenza;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive prot. n° 9677/DA1604 del 18 settembre 2007 è stata convocata la 3ª riunione della Conferenza di Servizi e sono stati coinvolti nel procedimento l'Autorità di Bacino del Po, relativamente all'espressione del parere previsto dall'art. 32 delle Norme di attuazione del PAI, in relazione alla concessione in affitto dei terreni demaniali sui quali sono previste opere di riqualificazione e la Direzione regionale Territorio Rurale, in relazione alle ricadute del progetto sull'assetto agro forestale dell'area, durante tale riunione sono state ritenute necessarie integrazioni documentali e revisioni progettuali definite congiuntamente dalla Conferenza;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e verifica delle Attività Estrattive prot. n° 1379/DA1604 del 30 ottobre 2007 sono state richieste le integrazioni alla documentazione progettuale;
- in data 28 marzo 2008 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa a tutti i soggetti che partecipano alla Conferenza e pertanto con nota 5987/DA1604 del 29 aprile 2008 è stata convocata, per il 15 maggio 2008, la quarta riunione della Conferenza per concludere il procedimento;
- durante la suddetta riunione sono emerse problematiche, non risolte a livello regionale, in merito alla compatibilità urbanistica del progetto rispetto alle Norme del Piano d'Area inoltre la Direzione Ambiente, sulla base degli studi idrogeologici presentati dal proponente riteneva necessario limitare la profondità di scavo alla quota 190 m s.l.m. prevista dal Piano di tutela della Acque, come risulta dal relativo verbale, la riunione è stata pertanto aggiornata per risolvere le tematiche di compatibilità urbanistica nonché per permettere al proponente di valutare la progettazione ed eventualmente presentare ulteriori approfondimenti di carattere idrogeologico;
- con nota del 22 maggio 2008 la società Proponente ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento per 90 giorni, al fine di poter elaborare e presentare integrazioni spontanee per approfondire gli elementi evidenziati dalla Direzione Ambiente (Settore Risorse Idriche) in merito alla carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale, nell'area interessata dal progetto;
- con nota n. 7005/DA1604 la Direzione responsabile del procedimento ha accordato la sospensione comunicando la medesima a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- successivamente con nota n. 9508/DA1604 del 18 luglio 2008 la medesima Direzione ha comunicato al Proponente e ai soggetti regionali interessati che in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento, in relazione ai disposti del Piano d'Area del "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po", la Direzione Ambiente ha chiarito che, ai sensi dell'art. 15 comma 12 della l.r. 17 aprile 1990 n. 28 e s.m.i., la competenza sulla compatibilità urbanistica del progetto è dell'Ente di Gestione del Parco che, come noto, ha promosso l'intervento; è pertanto verificato che non sussiste alcuna incompatibilità degli interventi progettati con le previsioni del Piano d'Area dell'Area Protetta;
- con la medesima nota, prendendo atto che il procedimento, su richiesta del proponente, era sospeso per 90 giorni (sino al 20 agosto 2008), in relazione alla Valutazione di Incidenza e alle problematiche connesse all'eventuale presenza di



Emys orbicularis e *Pelobates fuscus insubricus* è stata comunicata al proponente l'opportunità di predisporre a breve uno specifico progetto di monitoraggio ambientale (da avviare il più presto possibile) finalizzato a verificare e monitorare l'eventuale presenza e distribuzione di rettili e anfibi.

- in data 8 agosto 2008 la Società proponente ha consegnato a tutti i soggetti interessati la documentazione e gli studi integrativi realizzati;
- il procedimento istruttorio ha pertanto ripreso il suo corso e con nota 11048/DA1604 del 20 agosto 2008 è stata convocata in data odierna la quinta riunione della Conferenza per concludere il procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

La Conferenza acquisisce agli atti la seguente documentazione in parte già raccolta e commentata nella precedente riunione del 15 maggio 2008:

- parere del Settore Pianificazione Difesa del Suolo prot. 33995/14.13 del 14 maggio 2008 e successive note della medesima Direzione n. 37186/161413 del 27 maggio 2008 n. 40988/DA1413 dell'11 giugno 2008 ed in ultimo la nota n. 58198/DA1613 del 28 agosto 2008;
- nota del 24 luglio 2008 della Società proponente in merito all'evento alluvionale del maggio 2008;
- parere del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino prot. 33016/14.3 del 9 maggio 2008;
- contributo tecnico scientifico di ARPA Valutazione di Impatto Ambientale e Struttura ARPA SC04 (Rischi Naturali) prot. 56966/02.03 del 14 maggio 2008.
- contributo tecnico scientifico di ARPA Valutazione di Impatto Ambientale e Struttura ARPA SC04 (Rischi Naturali) prot. 108274/02.03 del 17 settembre 2008.
- istruttoria tecnica della Direzione dell'Ente di Gestione delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese - prot. 1089 del 4 aprile 2008, depositato alla Conferenza durante la riunione del 15 maggio 2008;
- nota n. 2387 del 10 giugno 2008 dell'Autorità di Bacino del Po;

Varetto con riferimento alla riunione del 15 maggio scorso riassume i contenuti del verbale della precedente riunione in particolare relativamente alla nota inviata dalle Associazioni Amici del Po e LEGAMBIENTE, Circolo il Platano Carignano/Villastellone, pervenuta in data 5 dicembre 2007 e agli adeguamenti progettuali definiti dal proponente con le integrazioni a suo tempo presentate e ricorda che i rappresentanti ARPA avevano già illustrato i propri Contributi tecnico scientifici.

Varetto dopo aver illustrato i contenuti delle note e contributi ricevuti da soggetti non presenti alla riunione da poi la parola ai consulenti del proponente per l'illustrazione degli approfondimenti e studi realizzati in merito alla carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale e all'eventuale presenza di *Pelobates fuscus insubricus*.

Luca Ossella chiarisce che dagli approfondimenti idrogeologici condotti che la base dell'acquifero indifferenziato nella zona del progetto è posta al di sotto dei 50 metri, profondità dalla quale l'acquifero deve essere comunque considerato da tutelare.



Giorgio Quaglio, consulente della Società proponente illustra le considerazioni presentate sull'eventuale presenza del pelobate (specie prioritaria della Direttiva Europea Habitat) confermando la ragionevolezza che nel sito non siano presenti popolamenti del medesimo, ma che sia comunque necessario prevedere un attento monitoraggio.

Ostellino per Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – tratto torinese quale soggetto promotore dell'intervento ai sensi dell'art. 3.10 del piano d'Area, nel ribadire il parere positivo dell'ente sul progetto comunica che la visione positiva in merito all'attuazione del progetto è finalizzata a due obiettivi prioritari dell'Ente (miglioramento ambientale, paesaggistico di uso dell'area e acquisizione da parte pubblica della medesima). Il direttore del Parco prende inoltre atto della responsabilità dell'Ente in merito alla compatibilità urbanistica del progetto definita dalla Direzione Ambiente. Ostellino segnala inoltre che in merito ai monitoraggi la Commissione prevista dalla convenzione realizza effettivamente il controllo naturalistico dei progetti con risultati tangibili già attuati nelle realtà presenti.

Rivella illustra e consegna il Contributo tecnico scientifico di ARPA in relazione agli studi realizzati in merito alla carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale e all'eventuale presenza di *Pelobates fuscus insubricus* e relative all'inquinamento luminoso.

Governa per la Direzione Ambiente si esprime favorevolmente in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento confermando che dagli studi integrativi presentati emerge che si è in presenza di un acquifero indifferenziato, la profondità di scavo non può comunque essere spinta al di sotto dei 50 m dal saturo. Dai dati del progetto (tab. 4, pag. 18, relazione idrogeologica) la quota media della falda risulta essere 224 m s.l.m. quindi, gli scavi potranno raggiungere la quota di 174 m s.l.m. Governa da lettura della bozza di parere favorevole della Direzione Ambiente, relativo sia alla valutazione di impatto ambientale sia alla valutazione di incidenza che verrà trasmesso a breve alla Direzione responsabile del procedimento.

Varetto segnala che le prescrizioni contenute in tale parere saranno, inserite nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale se non in contrasto con altre prescrizioni.

A seguito di approfondita discussione, anche in relazione all'attuazione e alla verifica dei monitoraggi naturalistici la Conferenza definisce che alla Commissione formalizzata nella convenzione, prevista dall'art. 3.10 possano essere invitati a partecipare i soggetti pubblici e privati a seconda della necessità emergenti.

I rappresentanti dei Comuni di Carignano e Carmagnola esprimono il parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi della l.l.r.r. 40/1998, 69/1978 e relativamente alle competenze paesistico - ambientali ai sensi del combinato disposto della D.lgs. 42/2004 e dell'art. 13 comma 1 della l.r. n. 20 del 3 aprile 1989.

Pautasso per la Provincia di Torino ritiene che le integrazioni presentate relative alla carta dell'acquifero superficiale possano essere considerate una proposta di variazione della base dell'acquifero, previo esame e validazione dell'Università di Torino la Giunta provinciale approverà tale variazione. Ribadisce pertanto il parere precedentemente presentato dal proprio ente in merito alle profondità consentibili.



Belfiore, Accattino e Fornaro esperti della Regione Piemonte confermano i propri pareri favorevoli sul progetto, Fornaro concorda inoltre con quanto esposto in merito all'idrologia dell'area e approva la metodologia seguita; Accattino richiama alcune osservazioni in merito alla carta della base dell'acquifero, auspicando che quanto accertato possa essere lo spunto per rivedere tale strumento. Presenta inoltre una bozza di documento contenente proprie osservazioni

Su indicazione di Varetto, i partecipanti prendono atto che per il progetto in esame deve essere presentato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117. In merito a seguito di confronto con il proponente tale piano di gestione potrà prevedere strutture di deposito dei rifiuti di estrazione (terreno vegetale di scotico) e pertanto sarà richiesta l'autorizzazione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2008.

Alle ore 12,00 lasciano i lavori i rappresentanti della Società proponente e i loro consulenti.

In conclusione, valutati i contributi e a seguito di ulteriori chiarimenti nel corso della discussione i rappresentanti della Direzione Ambiente si esprimono favorevolmente in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza sul SIC/ZPS IT110025 Po Morto di Carignano, del progetto.

Pertanto, preso anche atto dei contributi espressi da ARPA, i partecipanti alla riunione di Conferenza, ritengono che, per il progetto in esame, con le limitazioni alla profondità di scavo evidenziate dalla Direzione Ambiente, sussistano i presupposti per l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
- gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione perfluviale del territorio interessato;
- lo sviluppo del progetto consente la dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente, Società proprietaria delle aree, Comuni di Carignano e Carmagnola ed Ente di Gestione dell'Area protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- la realizzazione del progetto attua le previsioni del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con atto n. 243 - 17401 del 30 maggio 2002 relative alla scheda progettuale dell'Ambito n. 12, il progetto realizza infatti, attraverso modifiche non sostanziali, ma soli adeguamenti progettuali, le previsioni di piano descritte dallo schema grafico del Piano d'Area;
- il progetto prevede inoltre, a titolo compensativo il miglioramento della viabilità interessata dal transito dei mezzi pesanti conseguenti l'attività estrattiva, attraverso la realizzazione di una rotatoria nell'innesto della Strada comunale per Tetti Faule sulla strada provinciale SP 122 e la realizzazione di piste ciclabili. Opere comprese nel

[Handwritten signatures and initials]



della falda freatica, pertanto gli scavi possono raggiungere la quota di massima profondità pari a 174 m s.l.m..

- oltre ai monitoraggi di cui agli allegati A e B, come previsto dal progetto, deve essere realizzato il monitoraggio in merito alla verifica della possibile presenza nel piccolo bacino, in località Tetti Faule, di popolazioni di *Emys orbicularis*, segnalata nel SIC e legata al tipo di habitat interferito e alle altre specie di erpetofauna. Il monitoraggio, proposto con osservazioni dirette, vista l'elusività della specie, deve essere attuato con la predisposizione di idonee trappole, prestando particolare attenzione all'utilizzo di accorgimenti per evitare danni ad individui. Il piano di monitoraggio predisposto prescrive un piano di recupero nel caso di rilevamento della specie nel primo anno di attività in cui non si prevedono attività di escavazione, ma solo di costruzione di impianti di lavorazione presso il bacino Tetti Faule. Tali condizioni di monitoraggio e di eventuale spostamento devono essere tassativamente preventive all'inizio dell'attività estrattiva nella zona del piccolo bacino a maggior rischio per tali specie;
- nel caso in cui vengano rinvenuti individui di *Emys orbicularis* nell'area soggetta ad escavazione occorrerà effettuare il trasferimento sotto il controllo di tecnici dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta e la responsabilità di un referente scientifico e dovranno essere tempestivamente realizzate le azioni necessarie a creare gli habitat idonei alla specie o migliorare quelli esistenti sul lago cascina Gay, individuato come sito del trasferimento;
- anche per gli anfibi deve essere realizzato un monitoraggio specifico nel periodo tra febbraio e giugno del primo anno, sia nelle aree di Tetti Faule che in quella della Lanca del Po Morto. Nel caso si evidenzino a seguito di tali rilievi la presenza della specie prioritaria *Pelobates fuscus insubricus*, dovrà essere esclusa tassativamente ogni modificazione dell'area di ritrovamento ed avviata la procedura di modifica dell'autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 69/1978;
- anche l'avifauna che frequenta l'area dovrà essere oggetto di monitoraggio specifico tramite censimenti durante il periodo di svernamento, riproduttivo e di passo con realizzazione, ogni due anni, di una cartografia dei siti riproduttivi individuati, in modo di seguire e conoscere l'evoluzione delle popolazioni presenti e valutare l'impatto delle opere;
- nei riguardi dell'avifauna interferita nella zona del lago nord (dormitorio di migliarino di palude in lembi di fragmiteto e possibile dormitorio di gufo sulla vegetazione dell'istmo tra il lago nord ed il piccolo bacino intermedio) deve essere tempestivamente realizzato un intervento di trapianto delle aree umide interferite sulla sponda nord del lago nord nell'insenatura del lago di Cascina Gay con bassa profondità d'acqua al fine di potenziare gli habitat dell'avifauna in questo sito parzialmente rinaturalizzato, ma finora penalizzato dalla gestione a pesca sportiva che ha inciso negativamente sulla diversità dell'ornitofauna;
- prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente sia tenuta a stipulare la Convenzione, presentata in bozza in allegato al progetto, corretta e ridefinita in relazione all'esatta applicazione delle norme citate ed adeguata in relazione a quanto esposto nella nota del Proponente ricevuta in data 12 maggio 2008 prot. 6439/DA1604, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po. La Convenzione deve



essere stipulata tra la Società Proponente e la Società proprietaria delle aree con i Comuni di Carignano e Carmagnola e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

- la Società esercente sia tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
- nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i..
- ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 3.300.000 € (tremilioni trecentomila/00 €). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Oltre alle condizioni sopra elencate, che già comprendono le indicazioni e prescrizioni contenute nei contributi tecnici - scientifici di ARPA, il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri e contributi dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza che dovranno essere comunque formalizzati entro 10 giorni.

Vareto da poi lettura degli Allegati A e B che comprendono le prescrizioni relative alla coltivazione, alla riqualificazione ambientale e al piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale ed idraulico.



Il presente verbale assorbe le competenze della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita entro 30 giorni a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
- titoli giuridici di tutti terreni interessati dal progetto in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978 (atti di disponibilità) fatta salva una ulteriore verifica della validità dei titoli già presentati;
- fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
- sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 e l'eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7;
- presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni definite dalla Conferenza ed approvate dall'atto di compatibilità ambientale corredato dalla relazione di verifica di ottemperanza.

Il giudizio di compatibilità ambientale assorbirà l'autorizzazione di competenza dei Comuni di Carignano e Carmagnola di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/2004 (recentemente modificato dal d.lgs. 62/2008) e art. 13 comma 1 della l.r. n. 20 del 3 aprile 1989.

I permessi di costruire, per le opere edilizie connesse all'attività estrattiva e alla riqualificazione ambientale saranno emessi dai Comuni di Carignano e Carmagnola a seguito dell'espressione favorevole dell'AIPO e della acquisizione dell'autorizzazione paesistica dei singoli interventi.


Le autorizzazioni provinciali (al prelievo acque superficiali DPGR 29/7/2003 n. 10/R, allo scarico delle acque reflue industriali nel sottosuolo e nelle acque sotterranee d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) saranno concesse dall'amministrazione provinciale secondo i tempi previsti dalle normative e comunque non superiore a 120 giorni.


La Concessione per l'affitto dei terreni demaniali di competenza della Regione (Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino), come già definito nella prima riunione di Conferenza, confermato dalle note n. 42193/25.3 del 19 settembre 2007 e n. 33016/14.3 del 9 maggio 2008 sarà rilasciata successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione secondo i tempi previsti dalle normative e comunque non superiore a 120 giorni.


Alle ore 13.00 la Conferenza conclude i lavori.

Torino, il 18 settembre 2008

I partecipanti












Per il Responsabile del Procedimento
 Pierpaolo VARETTO









~~Anna Laura~~
Bella Giampada
Azzurro
Azzurro
Azzurro
Azzurro
Azzurro
Azzurro
Azzurro
Azzurro